



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 55 del 14.11.2011

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.
MODIFICA E INGRESSO DEL COMUNE DI NOVALESA

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 55 del 14.11.2011

Oggetto: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. MODIFICA E INGRESSO DEL
COMUNE DI NOVALESA

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 14.11.2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SIGOT LIVIO

Dato atto che si assenta il Segretario comunale in quanto potenzialmente interessato all'atto. Viene designato come segretario facente funzioni _____.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale comunica che:

- ✓ Il Comune ha attualmente una convenzione con il Comune di Oulx per la sede di Segreteria comunale;
- ✓ Sono intervenuti accordi con i Comuni di Oulx e di Novalesa per l'ingresso di quest'ultimo comune e per stipulare una convenzione per la sede di segreteria comunale, con riparto spese del 60% per Oulx, del 11,11% per Novalesa e del 28,89% per Venaus;
- ✓ È dunque possibile la modifica consensuale della attuale convenzione e la contestuale approvazione della nuova convenzione a tre Comuni;
- ✓ il Segretario comunale, dr. Livio Sigot, attualmente titolare della vigente convenzione tra Venaus e Oulx ha espresso formalmente il suo accordo a mantenere la nomina di titolare della nuova convenzione a tre;

Tenuto conto che tale soluzione rispetta i limiti di spesa per il personale previsti per il Comune che ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed è compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale 2012. In particolare essa consente una riduzione di spesa e la prosecuzione della integrazione associativa di funzioni con il Comune di Novalesa, che attualmente ha in convenzione con questo Comune il Servizio Finanziario e il Servizio Tecnico;

Appare quindi possibile proporre l'approvazione della nuova convenzione di segreteria comunale, sulla base dell'allegato testo di convenzione, che riprende i contenuti essenziali del testo tipo dell'ex Agenzia per i Segretari comunali del Piemonte. La decorrenza operativa, secondo le indicazioni ricevute dall'ex Agenzia stessa, sarà dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato; inoltre, tenuto conto del margine di tempo disponibile e della scadenza della precedente convenzione del Comune di Novalesa al 31 dicembre 2011, si stabilisce la data di decorrenza del 1° gennaio 2012;

Visti:

- ✓ l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- ✓ l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 che riconosce ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- ✓ l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/1997 che stabilisce che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Signori:

Dato atto che trattasi di competenza del C.C. ex art. 42, Il comma, lettera "c" del decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione, nell'ambito della proposta operativa, ha ottenuto come prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Presenti n.

Astenuti n.

Votanti n.

Favorevoli n.

Contrari n.

D E L I B E R A

1. **di modificare** consensualmente con il Comune di Oulx l'attuale convenzione vigente con quel comune per la segreteria comunale, per consentire l'ingresso del Comune di Novalesa;
2. **di approvare** la stipula della nuova convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni di Venaus, Oulx e Novalesa, che decorrerà dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato, indicata dal 1° gennaio 2012;
3. **di approvare**, a tal fine lo schema di convenzione che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;
4. **di autorizzare** il Sindaco a stipulare e sottoscrivere la convenzione;
5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione, nonché della nuova convenzione stipulata, alla sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, per il nulla osta ed i provvedimenti di competenza;
6. **di dare atto** che il bilancio pluriennale per il 2012 tiene conto degli effetti di questo atto nel rispetto dei limiti di spesa per il personale;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ottenuto in una seconda e separata votazione resa in forma palese il seguente risultato:

Presenti n.

Astenuti n.

Votanti n.

Favorevoli n.

Contrari n.

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VENAUS, OULX E NOVALESA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Venaus C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, il Comune di Oulx C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco e il Comune di Novalesa, C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997. I Comuni di Venaus e di Oulx in particolare hanno deliberato la modifica della loro convenzione per consentire l'ingresso del Comune di Novalesa, mentre il Comune di Novalesa ha deliberato in quella data il contestuale scioglimento anticipato della convenzione per le funzioni di segreteria con il Comune di Bardonecchia, dal 1° gennaio 2012.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di VENAUS (Classe IV), di OULX (Classe III) e di NOVALESA, (Classe IV) provincia di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa e potendosi avvalere di un funzionario di particolare esperienza e professionalità.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di VENAUS assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento anticipato

La sede convenzionata prende avvio con l'assunzione in servizio del segretario incaricato, stabilita per il 1° gennaio 2012, ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente per uno dei seguenti motivi:

- a) Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione che sia interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione;
- b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca, dimissioni o per assunzione di un altro incarico del Segretario Comunale titolare. Ciascun Comune potrà deliberare la risoluzione anticipata della convenzione entro 60 giorni dalla avvenuta vacanza, notificando la decisione agli altri;
- c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativi consiliari, adottati dai rispettivi Consigli Comunali.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di VENAUS, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con gli altri due Sindaci. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resti Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

In sede di prima attuazione, trattandosi di modifica della precedente convenzione tra Venaus ed Oulx, verrà mantenuta la nomina del Segretario attualmente titolare della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di VENAUS sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d'intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare (art. 19 del CCNL), tenendo conto, per quanto possibile, del riparto percentuale di divisione della spesa per il Segretario.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione provvederà, sentita e con l'accordo dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo alle sostituzioni del Segretario. Egli autorizzerà il Segretario Comunale per lo svolgimento di eventuali incarichi o attività extra-ufficio che non pregiudichino l'ordinario servizio.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di VENAUS, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (incluse le funzioni già precedentemente conferite), inclusa la retribuzione di risultato riproporzionata e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato. Saranno a carico dei Comuni convenzionati di Oulx e di Novalesa le spese di viaggio e di accesso alle sedi, eventualmente secondo le disposizioni vigenti per l'uso di un automezzo proprio.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7, saranno ripartite come segue:

- a) 60% a carico del Comune di OULX;
- b) 11,11% a carico del Comune di NOVALESA;
- C) 28,89% a carico del Comune di VENAUS.

Annualmente il Comune di VENAUS comunicherà agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota entro i trenta giorni

successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Il capo convenzione potrà richiedere all'occorrenza una anticipazione del 50% del consuntivo anno precedente ad inizio esercizio, salvo conguaglio finale.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall' ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall' ex Agenzia e nominato dal Sindaco del Comune di VENAUS, sede della convenzione, che provvede, in accordo con gli altri Sindaci.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di VENAUS – Nilo Durbiano

Comune di OULX – Paolo De Marchis

Comune di NOVALESA – Ezio Rivetti